Assicurazione per la copertura di tutti i rischi della costruzione di opere civili
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: Convenzione CAR
Data di aggiornamento: 03.02.2026
Il DIP aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni pubblicato è l'ultimo

Scopo
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società
GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

La garanzia base copre i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, entro i limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza relativa alla Sezione II e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE DANNI ALLE COSE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

- I danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- La responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 I danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
 le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- I danni da furto;
- I danni verificatisi durante atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- I danni verificatisi durante esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- I danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- I danni causati da natanti o aeromobili;
- I danni derivati da polvere;
- I danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle
 caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- I danni a cose dovuti a vibrazioni

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono Assicurabili:
Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
I danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;I danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non copre:

SEZIONE DANNI ALLE COSE

- Danni da Terremoto, Alluvione Inondazione e allagamento e ogni danno connesso con eventi naturali, ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 10.000,00;

- Danni da furto e/o rapina, estorsione ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 25% del danno, con il minimo di € 2.582,28.
- Danni causati da eventi sociopolitici, Terrorismo e Sabotaggio ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
- Danni causati da errori di progettazione o di calcolo, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
- Danni causati alle opere ed impianti preesistenti, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
- Danni derivanti da ogni altra causa rispetto a quelle di cui sopra, ogni sinistro risarcibile in base al contratto di assicurazione viene indennizzato previa detrazione di una franchigia di € 2.582,28
- Garanzia Terremoto, la Società risponde fino a un importo massimo del 50% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione
- Garanzie Alluvione, Inondazione e Allagamento la Società risponde fino a un importo massimo del 30% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione
- Garanzia Eventi sociopolitici, Terrorismo e Sabotaggio la Società risponde fino a un importo massimo del 50% della somma assicurata a part. 1 di ciascuna applicazione, con il limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per singola scheda di applicazione
- Garanzia Opere ed impianti preesistenti la Società risponde fino all'importo riportato nella relativa scheda di applicazione che può essere valorizzato fino a un massimo di € 1.000.000,00 per singola scheda di applicazione;
- Garanzia Costi di demolizione e sgombero la Società risponde fino all'importo riportato nella relativa scheda di applicazione che può essere valorizzato fino a un massimo di € 100.000,00 per singola scheda di applicazione;
- Garanzia furto fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante solo se i materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti o pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.
- Danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare ed i materiali e le attrezzature, a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- La garanzia Responsabilità Civile verso terzi prevede un limite di indennizzo di € 2.000.000,00 per sinistro e di con il limite di € 3.000.000,00 per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la singola scheda di applicazione;
- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura e di servizi la Società risponde fino ad un importo massimo di Euro 51.645,00 per sinistro e annualità assicurativa restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di Euro 2.582,28;
- anni causati da Rimozione, franamento o cedimento del terreno, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
- Danni causati da Cavi o condutture sotterranee, ogni sinistro in base al contratto di assicurazione risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno, con il minimo di € 5.164,57;
- Garanzia Rimozione, franamento o cedimento del terreno la Società risponde fino a un importo massimo di € 100.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per scheda di applicazione;
- Garanzia cavi o condutture sotterranee la Società risponde fino a un importo massimo di € 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per scheda di applicazione;
- Per ogni altro sinistro, limitatamente alle cose, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di euro 2.582,28.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti conduttori con i quali FRAER LEASING S.p.A. stipula un contratto di Leasing.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico dell'aderente sono una provvigione di intermediazione pari al 15,20% del premio imponibile, percepita dall'Agenzia Generali di Modena. Inoltre, la Fraer Leasing applicherà all'Aderente una componente costi media del 51% del costo totale a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. È' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' inoltre possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25% per le garanzie base e al 22,25% per le garanzie catastrofali.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche \| Generali).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONDUTTORE/ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.